Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

27 settembre 2021

Tema

Architetto – Membro di Commissione per il Paesaggio (art. 153 LRT 65/2014) di un Comune – Unione dei Comuni già costituita – Funzioni della Commissione per il Paesaggio associate alcuni anni dopo la costituzione dell'Unione – Bando per la nomina dei membri della Commissione intercomunale – Incompatibilità di cui al combinato disposto dei commi 5 e 5-*bis* dell'art. 153 LRT 65/2014 – Applicabilità anche all'architetto che è stato componente di Commissione comunale pur istituita successivamente alla costituzione dell'Unione.

* * *

Premessa

Il comma 5 dell'art. 153 LRT 65/2014 pone un divieto: i membri della Commissione che durano in carica cinque anni non possono essere nominati una seconda volta commissari nello stesso territorio. La soluzione è netta in quanto non è previsto un limite temporale all'efficacia del divieto / incompatibilità (es. consecutività dei mandati). Il fine è quello di evitare una cristallizzazione delle funzioni dei commissari e di tutelare le condizioni di eguaglianza nell'accesso a tali incarichi, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Questo limite appare di facile applicazione se non intervengono mutamenti nell'estensione territoriale di competenza della Commissione per il Paesaggio. Se invece, a seguito dell'Associazione / Unione dei Comuni, le funzioni vengono accentrare in una Commissione intercomunale, occorreva una norma che prendesse in considerazione i mandati espletati da coloro che originariamente erano stati nominati nelle commissioni dei singoli Comuni poi entrati a far parte dell'Unione. Una norma, in sostanza, che stabilisse se il divieto di cui al comma 5 fosse applicabile anche in questi casi ed in che limiti.

E' stato così introdotto l'art. 5-*bis* il quale prevede che l'incompatibilità è da intendersi relativa all'intero territorio dell'Unione dei Comuni non solo, pro futuro, per i primi commissari nominati nel nuovo ambito territoriale, ma anche per i possibili candidati che in precedenza abbiano svolto le medesime funzioni presso un singolo Comune entrato a far parte dell'Unione.

* * *

Parere

Ciò premesso, la previsione dell'art. 5-*bis* appare essenzialmente riferita alle funzioni dell'organo collegiale piuttosto che alla vicenda costitutiva dell'unione dei Comuni. Il trasferimento delle funzioni, e dunque la nomina della Commissione per il Paesaggio, può infatti essere contestuale alla istituzione dell'unione ma a volte – come nel caso in esame – le funzioni della Commissione per il Paesaggio vengono associate in un periodo successivo. Ciò nonostante il presupposto per

l'applicazione delle norme in esame è sempre l'accentramento delle funzioni presso il medesimo organo collegiale che sia o meno accompagnato o preceduto dall'associazione tra Comuni.

Per scelta del legislatore regionale, questo accentramento di funzioni presso una Commissione intercomunale non azzera le esperienze degli ex membri delle Commissioni comunali soppresse, pertanto il divieto si applicherà lo stesso anche se esso riguarderà un ambito territoriale più esteso.

* * *

Risposta al quesito

La risposta è negativa, ovvero: chi è stato membro della Commissione per il paesaggio di uno dei Comuni associati non può essere nominato nella Commissione dell'Unione.

Il divieto di cui al combinato disposto dei commi 5 e 5-*bis* dell'art. 135 LRT 65/2014 si applica anche nel caso in cui l'unione dei Comuni venga istituita prima della Commissione per il paesaggio intercomunale e dunque nel caso in cui le singole Commissioni comunali abbiano esercitato le loro funzioni in presenza di una unione già costituita. Quello che rileva infatti, per l'applicazione dell'incompatibilità richiamata dalle norme in esame, è l'avvio delle funzioni associate piuttosto che il momento in cui viene costituita l'unione tra amministrazioni locali. Queste due fasi possono infatti non coincidere, come nel caso oggetto del quesito.

La circostanza quindi che l'Unione Montana sia nata nel 2009 rispetto al successivo avvio – dal 2021 – delle funzioni associate nella Commissione intercomunale per il paesaggio, è a mio avviso irrilevante e dunque l'incompatibilità di cui ai commi 5 e 5-*bis* dell'art. 135 si applica anche a quei possibili candidati che dal 2009 sono stati membri delle Commissioni paesaggistiche dei singoli Comuni.

Spero di avere risposto esaurientemente.

Cordiali saluti

Pisa, 27 settembre 2021

Avv. Gian Pietro Dalli